



## giurisprudenza in breve

### Il collegamento per la variazione in diminuzione

In tema di Iva, per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario effettuare la registrazione della variazione e della relativa causa, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. 633/1972, ed è onere del contribuente dimostrare la corrispondenza delle operazioni mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, si da palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili (cfr. sentenza n. 11396/2015).

**Cassazione – ordinanza n. 4293 – 25 gennaio 2018 – 22 febbraio 2018**

### Le prove dell'avvenuta esportazione

In mancanza di attestazione della dogana di partenza, deve essere in ogni caso offerta prova certa e incontrovertibile, quale l'attestazione di PA del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, e precisamente dall'articolo 346, T.U. delle Leggi doganali n. 43/1973, il quale consente di dare la prova dell'esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata dalla PA o da dogana estera. Con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve considerarsi come non effettuata e, non essendo stata vinta la presunzione di cui all'articolo 53, D.P.R. 633/1972, equiparata a una cessione nel territorio nazionale, soggetta a Iva (cfr. sentenze n. 1614/2002 e n. 13221/2001).

**Cassazione – ordinanza n. 4161 – 22 settembre 2017 – 21 febbraio 2018**

### Regole ferree per la contabilizzazione delle fatture

In tema di Iva, gli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dall'articolo 23, D.P.R. 633/1972, quanto la mancata contabilizzazione della fattura nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari previsto dall'articolo 20, D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli articoli 42, 43 e 44, D.P.R. 633/1972 (cfr. sentenza n. 656/2014).

**Cassazione – sentenza n. 4146 – 20 febbraio 2017 – 21 febbraio 2018**

### Competenza blindata e inderogabile

In tema di reddito di impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall'articolo 75 (ora articolo 109), Tuir, sono tassative e inderogabili non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito a un "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente

Aderente a:



arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (cfr. sentenza n. 28159/2013).

**Cassazione – sentenza n. 4146 – 20 febbraio 2017 – 21 febbraio 2018**

### **Prova a carico del contribuente per il mancato incasso di interessi attivi**

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, già per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'articolo 1815, cod. civ., nonché in virtù della presunzione fissata dall'articolo 45, comma 2, D.P.R. 917/1986 (cfr. sentenze n. 20035/2015 e n. 9469/2010).

**Cassazione – ordinanza n. 3819 – 29 novembre 2017 – 16 febbraio 2018**

### **Le modalità di recupero della dichiarazione per importi eccedenti**

Il contribuente che nel redigere la dichiarazione fiscale, abbia riconosciuto a suo danno importi in misura superiore a quelli effettivi senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, può in sede giudiziale e senza limiti sostanziali o temporali, opporre alla pretesa dell'Amministrazione per l'omesso o insufficiente versamento che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto; ove, invece, all'erronea dichiarazione abbia anche fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente è tenuto a esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti, esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l'eventuale credito vantato per l'indebito pagamento.

**Cassazione – sentenza n. 5731 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018**

**Cassazione – sentenza n. 5730 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018**

**Cassazione – sentenza n. 5729 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018**

**Cassazione – sentenza n. 5728 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018**

### **Obbligo di indicazione nei registri Iva delle rimanenze anche per le imprese minori**

Anche le imprese minori, di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive l'articolo 62, D.P.R. 597/1973, deve essere fatta distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e delle medesime qualità, con la possibilità tuttavia, di includere nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Mentre l'articolo 18, D.P.R. 600/1973 detta la disciplina formale delle rimanenze, indicando gli oneri da osservare affinché esse abbiano effetto ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'articolo 62, D.P.R. 597/1973 contiene la disciplina sostanziale per la valutazione delle stesse, intese nel senso di materie e merci non smerciate o non lavorate e di prodotti non finiti o finiti ma rimasti presso l'impresa, da valutare secondo le disposizioni richiamate.


**Cassazione – ordinanza n. 5780 – 31 gennaio 2018 – 9 marzo 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 5778 – 31 gennaio 2018 – 9 marzo 2018**

### **Le modalità di deduzione delle spese per studi**

Il primo comma dell'articolo 74, Tuir, nel suo testo originario consente al contribuente, in relazione alle spese relative a studi, di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza, ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi (non oltre il quarto). In detta previsione vanno ricomprese anche le spese per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti, posto che l'ampiezza letterale e logica del riferimento agli "studi" non può non abbracciare tutti gli esborsi finalizzati al

Aderente a:



potenziamento dell'impresa per il tramite di energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l'attività di studio riguardi il miglioramento dell'organizzazione aziendale ovvero della competenza delle persone che in essa collaborano (cfr. sentenze n. 13224/2007, n. 372/2006 e n. 5193/2000).

**Cassazione – ordinanza n. 6265 – 9 giugno 2017 – 14 marzo 2018**

### **Critero di competenza stretto**

In tema di reddito di impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure la fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'Erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75, Tuir, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'Erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale (cfr. sentenza n. 20805/2017).

**Cassazione – sentenza n. 5740 – 18 gennaio 2018 – 9 marzo 2018**

### **Corrispettivi imputati in ragione della certezza e determinabilità**

In tema di imposte sui redditi di impresa, il principio di certezza e determinabilità dell'evento fiscalmente rilevante sancito dall'articolo 75, comma 1, Tuir (nella formulazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 344/2003) comporta che, con riferimento all'attività di organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale finanziati da enti pubblici, l'anno fiscale cui attribuire il relativo corrispettivo è quello del suo definitivo riconoscimento e liquidazione da parte dell'Amministrazione finanziatrice e non quello in cui viene eseguita l'attività contrattualmente prevista, non rilevando la determinabilità dei costi della prestazione già al momento della sua effettuazione, così come la corrispondenza fra costi previsti e ammontare del corrispettivo liquidabile dall'Amministrazione (cfr. sentenze n. 16916/2017, n. 196739/2010 e n. 23866/2007).

**Cassazione – sentenza n. 5740 – 18 gennaio 2018 – 9 marzo 2018**

Brescia, 29 marzo 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)